

## **LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 1984, N. 67:**

### **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23.7.1982, n. 45 concernente la disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo.**

#### **ART. 1**

All'Art. 2 - secondo comma - della L.R. 23.7.1982, n. 45, le parole "alberghi residenziali" sono sostituite dalle parole "Residenze turistico-alberghiere".

#### **ART. 2**

All'art. 4 della legge regionale 23.7.1982, n. 45, dopo il primo sono inseriti i seguenti commi:

"Gli esercizi alberghieri classificati a cinque stelle assumeranno la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando i requisiti ed i valori numerici di cui alla tabella (A) dell'allegato superino di almeno 100 punti il punteggio minimo (240) da doversi conseguire per le cinque stelle.

Per la classificazione, gli esercizi devono avere i requisiti minimi richiesti dal secondo comma dell'art. 7 della legge 17.5.1983, n. 217".

All'attuale quarto comma (ex secondo comma) dello stesso art. 4 le parole "a tre stelle" sono sostituite dalle parole "a due stelle".

#### **ART. 3**

In sede di prima applicazione della legge regionale 23.7.1982, n. 45, ferma restando la scadenza del quinquennio iniziale al 30 novembre 1988, il termine di decorrenza della classificazione di cui all'art. 4 della predetta legge è fissato al 1° gennaio 1985.

La dichiarazione prevista dall'art. 8 della stessa legge regionale deve essere presentata entro il 30 novembre 1984.

L'allegato della predetta legge regionale n. 45 del 23.7.1982 contenente le tabelle "A" e (B) di cui al 4° comma dell'art. 4 è sostituito dall'allegato alla presente legge.

#### **ART. 4**

All'art. 16 - primo comma della legge regionale 23.7.1982, n. 45, le parole da "L. 200.000 a L. 4.000.000" sono sostituite dalle parole "da L. 500.000 a L. 3.000.000".

#### **ART. 5**

All'art. 17 - primo comma - della legge regionale 23.7.1982, n. 45, le parole "sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000" sono sostituite dalle parole "da L. 500.000 a L. 3.000.000".

#### **ART. 6**

In sede di prima applicazione della L.R. 23.11.1982, n. 45 gli esercizi alberghieri e gli alberghi residenziali sprovvisti di uno o più requisiti obbligatori per l'attribuzione della classifica, minima,

purché totalizzino, rispettivamente, almeno 30 e 45 punti, possono ottenere, a richiesta, di essere classificati con effetti limitati al 30 giugno 1985, tra gli alberghi ad una stella o tra gli alberghi residenziali due stelle, a condizione che si impegnino, dotarsi, entro la stessa data, dei requisiti obbligatori mancanti.

Trascorso il termine di cui al precedenti comma, l'Ente competente accerta l'avvenuto adeguamento ai requisiti richiesti e, in caso negativo, dichiara la decadenza della classificazione attribuita e provvede alla revoca della relativa richiesta.

#### **ART. 7**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 novembre 1984

**SPADACCINI**

**\*Per gli allegati vedere Bollettino Ufficiale numero 18 straordinario del 20.12.84**